REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 50/A2002C/2024 **DEL 27/02/2024**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO

OGGETTO: M1C3 Turismo e Cultura – Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" – Revoca del contributo di Euro *omissis* assegnato a *omissis* (domanda n. *omissis*; CUP: *omissis*) con D. D. n. *omissis*del *omissis*.

Premesso che:

- con determinazione n. 52/A2002C/2022 del 21/04/2022 si è provveduto, in esecuzione di quanto disposto dal DM 107/2022 e dalla DGR n. 3-4894 del 20/04/2022, ad approvare l'"Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR [M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e ad indire la procedura di raccolta delle relative candidature;

- con determinazione n. *omissis* del *omissis* è stata approvata, all'esito dell'attività di valutazione della domanda di finanziamento e della relativa proposta progettuale da parte dell'apposita Commissione, l'ammissibilità al finanziamento in oggetto per un importo complessivo finanziato di Euro *omissis* della domanda presentata da *omissis*, c. f. *omissis*, per l'intervento dal titolo "*omissis*" avente ad oggetto il bene denominato "*omissis*" sito in *omissis* (*omissis*), *omissis*, inquadrato in un unico Progetto d'Ambito ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'Avviso pubblico con gli interventi dal titolo "*omissis*" (domanda n. *omissis*; CUP: *omissis*), finanziato a *omissis*, p. IVA *omissis*, e "*omissis*" (domanda n. *omissis*; CUP: *omissis*), finanziato a *omissis*, p. IVA *omissis*; e che la comunicazione di ammissibilità a finanziamento della relativa domanda veniva notificata al Soggetto proponente con PEC del *omissis* avente n. prot. *omissis*;

- con determinazione n. *omissis* del *omissis* si è provveduto alla formale assegnazione delle risorse finanziarie al Soggetto proponente (CUP: *omissis*) a titolo di contributo finanziario per la realizzazione del relativo intervento, subordinatamente alla sottoscrizione dell'Atto d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento approvato su format ministeriale con determinazione n. 306/A2002C/2022; e che con PEC del *omissis* avente n. prot. *omissis*si è proceduto trasmettere lo stesso Atto d'obblighi, in sede di sottoscrizione del quale il Beneficiario dichiarava di aver preso visione del provvedimento di ammissione a finanziamento, cui l'Atto fa integrale rinvio e di cui è strumento attuativo, dichiarando altresì di accettarne espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste e di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nel documento descrittivo del progetto presentato con la domanda di finanziamento;

- l'Avviso pubblico, approvato con determinazione n. 52 del 21 aprile 2022, prevede che il Beneficiario si impegni al rispetto delle tempistiche d'attuazione previste dal PNRR e, in particolare, ad avviare l'intervento mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori entro il 30 giugno 2023, riconoscendo espressamente che il rispetto delle predette tempistiche costituisce presupposto e condizione dell'ammissibilità a finanziamento;

- il "Vademecum per l'attuazione dei progetti e la rendicontazione delle spese sostenute" approvato con determinazione n. 68/A2002C/2023 del 21/03/2023, contenente indicazioni operative rivolte ai Beneficiari per la gestione ed attuazione degli interventi a valere sull'Avviso pubblico, prevede che ai fini delle attestazioni relative all'avvenuto avvio dei lavori il Beneficiario è tenuto a trasmettere alla Regione, tramite caricamento sulla Piattaforma dedicata, la comunicazione di avvio lavori (Allegato 18) corredata dalla documentazione a carattere tecnico-amministrativo richiamata al medesimo Vademecum nonché all'apposito Allegato.

Preso atto che:

- in data *omissis* il Beneficiario caricava sulla apposita Piattaforma (n. prot. *omissis*) la documentazione richiesta ai fini delle attestazioni relative all'avvio lavori e, in particolare il titolo abilitativo CILA (pratica n. *omissis* presentata al Comune di *omissis*in data *omissisomissis* da parte di *omissis*, c. f. *omissis*, per le comunicazioni relative all'intervento sull'unità immobiliare in *omissis*, censita al catasto al foglio *omissis*, mappale *omissis*, subalterni *omissis*) accompagnato dai principali elaborati in allegato alla pratica e la documentazione amministrativa relativa a ogni procedura di affidamento già espletata per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture e dell'incarico di progettazione;

- a seguito dell'istruttoria tecnica sulla documentazione trasmessa, condotta dallo scrivente Settore, veniva a riscontrarsi quanto di seguito esposto: anzitutto, l'incoerenza della documentazione trasmessa in relazione alla destinazione d'uso del bene oggetto di intervento identificato catastalmente al foglio *omissis*, mappale *omissis*, subalterno *omissis*, alla luce delle informazioni catastali (ove il suddetto bene risulta classificato C2) e del titolo abilitativo che disciplina l'intervento (residenziale), da ciò dovendosene dedurre una incongruenza rispetto alle finalità ammesse dall'intervento di cui all'articolo 1, comma 7 dell'Avviso Pubblico, per come delineate dal Beneficiario in sede di domanda di finanziamento; con riferimento agli elaborati di progetto trasmessi, che il computo metrico riporta lavorazioni che non ricadono direttamente sulla porzione di bene nella disponibilità del Beneficiario (v. foglio *omissis*, mappale *omissis*, subalterno *omissis*, categoria C/2, piano 1°) come anche il fatto che alcune delle spese riportate all'interno del computo metrico estimativo appaiono incongruenti, per la loro entità, rispetto alla reale estensione della porzione di immobile oggetto di intervento (i. e. spese per 64 mq. di pavimento sopraelevato a fronte di una reale superficie della porzione oggetto di intervento di 24 mq.); la mancata trasmissione della presa d'atto della normativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 5), firmata digitalmente dal Beneficiario; l'inammissibilità dell'incarico per servizi di promozione, comunicazione, informazione all'impresa *omissis*, con sede in *omissis*, p. IVA *omissis*, per l'importo di Euro *omissis*, dell'incarico per la realizzazione dei lavori/servizi/forniture alla ditta *omissis*, con sede in *omissis*, p. IVA *omissis*, per un importo di Euro *omissis*, dell'incarico di progettazione al Geom. *omissis*, p. IVA *omissis*, per un importo di Euro *omissis*, per le medesime ragioni di fondo, ossia in quanto connessi ad un rapporto di interdipendenza economica sussistente tra i soggetti coinvolti, riscontrabile, oltre che sulla base dei reciproci rapporti a carattere economico-professionale, anche alla luce del quadro complessivo delle procedure di affidamento espletate in relazione al Progetto d'Ambito in oggetto; perplessità, peraltro, altresì rafforzate laddove, ad un esame più attento, risultava che i dati del Beneficiario riconducono a *omissis*, attività con sede a *omissis*, p. IVA *omissis*, "*un progetto di omissis*", come riportato dallo stesso sito web dell'attività, nonché alla luce del fatto che i locali della suddetta attività - un centro per eventi – appaiono pienamente in uso e di recente ristrutturazione, come da si evince dalle immagini facilmente reperibili online;

- con PEC del *omissis* avente n. prot. *omissis*si comunicava al Beneficiario l'apertura d'ufficio di un

procedimento amministrativo di revoca del beneficio assegnato a seguito delle incongruenze riscontrate, che venivano puntualmente contestate nei termini emersi nell'istruttoria segnalando altresì una grave disfunzione della procedura in relazione alla violazione delle prescrizioni dell'Avviso pubblico in tema di conflitti d'interesse, alla luce del quadro complessivo delle procedure di affidamento già espletate; con la medesima lettera si informava altresì l'interessato del termine massimo di conclusione del procedimento e del diritto di intervenire e partecipare al procedimento medesimo, oltre che dei rimedi esperibili avverso le ipotesi di silenzio ovvero di mancata emanazione del provvedimento finale entro i termini prescritti;

- in data *omissis* il Beneficiario trasmetteva a mezzo PEC (n. prot. *omissis*del *omissis*) proprie memorie a controdeduzione di quanto contestatogli in sede di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ove affermava quanto segue: in relazione al fatto che i locali destinati all'intervento appaiono già in uso e di recente ristrutturazione, che "*il bando prevedeva che l'erogazione potesse essere finalizzata anche al semplice "miglioramento" delle condizioni di locali già in uso e questo è quello che avvenuto nel caso di specie, in cui il finanziamento è stato chiesto per migliorare aspetti dei locali non toccati da alcun precedente intervento, come specificato in modo espresso nella domanda di partecipazione*" e che "*a pagina 2 di tale domanda, infatti, si specificava che l'immobile in questione "Attualmente segue una fase avanzata di ristrutturazione, ma necessita di interventi su alcune porzioni onde renderlo fruibile alla collettività (ad es. camminamenti)*"; in riferimento alla mancata trasmissione della presa d'atto della normativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta digitalmente dal Beneficiario, che tale rilievo non costituisce motivo di revoca del finanziamento; con riferimento alle incoerenze riscontrate in relazione alla destinazione d'uso del bene oggetto d'intervento, che ciò sarebbe imputabile ad "*un mero errore di caricamento del file, errore già corretto immediatamente, prima della ricezione della comunicazione sospensiva tramite invio di mail e pec integrativa, e successivamente mediante integrazione volontaria effettuata all'Ufficio Tecnico competente del Comune di omissis*"; con riferimento ai contestati affidamenti, asseriva che "*il bando non segnalava che le situazioni indicate nella comunicazione di avvio del procedimento costituissero conflitto di interessi*" e che "*le situazioni contestate (...) non sono previste fra i possibili casi di conflitto di interesse*" anche in base alle avvertenze pubblicate sulla pagina istituzionale dedicata all'Investimento in oggetto, dal momento che "*in tali avvertenze, infatti, non si parla in alcun modo di rapporti di reciproca interdipendenza economica (espressione, peraltro, non ancorata a specifici criteri oggettivi*" e che "*le circostanze di fatto oggi contestate erano state ampiamente comunicate nella domanda di partecipazione al Bando*"; faceva inoltre riferimento al fatto che il rapporto intercorrente tra le parti, lungi dal configurare un'irregolarità censurabile ai sensi della procedura, "*non ha determinato alcuno spreco di risorse, ma, al contrario, ha determinato condizioni di particolare favore*" essendo state quantificate le prestazioni professionali di cui trattasi "*in misura del tutto concorrenziale e, anzi, vantaggiosa*" e in maniera tale da non arrecare "*alcun pregiudizio al bilancio dell'Unione*" dal momento che "*non implicano l'imputazione di alcuna spesa indebita e, quindi, non costituiscono motivo di revoca*"; concludeva che "*nel caso in cui per qualsivoglia motivazione il procedimento di revoca non venga archiviato (...) siamo a chiedervi ancora un po di tempo per effettuare la rideterminazione degli incarichi in modo da annullare, anche se è un paradosso, il conflitto di interessi, che per noi non sussiste*" e, a tal fine, richiedendo un aggiornamento "*entro il 29 marzo 2024*".

Dato atto che:

- l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di intervento di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR, M1C3, Investimento 2.2., approvato con determinazione n. 52 del 21 aprile 2022, stabilisce all'articolo 1, comma 7, che i beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, potendo altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali, turistici (escluso uso ricettivo), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole;

- l'Atto d'obblighi prevede, tra gli obblighi del Beneficiario, quello di garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati oggetto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ed assicurarne l'invio a Regione Piemonte nel rispetto delle indicazioni che saranno dalla stessa fornite;

- il medesimo Atto d'obblighi prevede altresì l'obbligo di assicurare l'adozione di misure adeguate volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE) 2018/1046 e nell'art. 22, Reg. (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- il Vademecum richiamato in premessa, indica che tra le spese non ammissibili a finanziamento di cui al punto 5 sono incluse quelle "*riferibili a ipotesi di conflitti di interessi*"; e che lo stesso Vademecum, al punto 3, lett. g), specifica ulteriormente che, in termini generali, le spese sostenute dal Beneficiario sono ammissibili in quanto "*coerenti con il principio della sana gestione finanziaria e con gli orientamenti della Commissione Europea in materia di conflitti d'interessi (ad esempio: COM 2021/C 121/01)*";

- il Vademecum poc'anzi richiamato, sempre al punto 3, lett. g), prosegue citando come "*ferme restando ulteriori e diverse normative regionali e/o provinciali in materia, il beneficiario è obbligato a notificare alla Regione Piemonte qualsiasi situazione che possa costituire un conflitto d'interessi o un interesse professionale confliggente durante l'esecuzione dell'intervento (ad es. relazioni di parentela o affinità, coniugio o convivenza con persone coinvolte, direttamente o indirettamente, nell'esecuzione dell'intervento); deve inoltre intervenire immediatamente per porre rimedio alla situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, oppure giustificare opportunamente l'adeguatezza del contratto/incarico confliggente (ad es. miglior rapporto qualità/prezzo in un confronto tra preventivi, creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica, concorrenza assente per motivi tecnici, tutela di diritti esclusivi, ecc.)*".

Dato altresì atto che:

- l'Avviso pubblico approvato con determinazione n. 52 del 21 aprile 2022 stabilisce che i soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, durante tutte le fasi di attuazione dell'intervento, all'osservanza degli obblighi e al rispetto degli impegni in esso contenuti nonché di quelli assunti con la sottoscrizione dell'Atto d'obblighi connesso alla accettazione del finanziamento;

- l'Avviso pubblico come anche l'Atto d'obblighi prevedono che il Beneficiario debba garantire la completa attuazione dell'intervento per come valutato ai fini dell'ammissibilità a finanziamento; e che, in particolare, in forza di Atto d'Obblighi il Beneficiario si è impegnato a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati all'interno della documentazione descrittiva presentata con domanda di finanziamento e secondo il cronoprogramma allegato allo stesso Atto d'Obblighi per farne parte integrante e sostanziale;

- l'Avviso pubblico richiamato in premessa, prevede, a pena di esclusione dalla procedura, che in sede di presentazione della domanda di finanziamento il Beneficiario renda espressa dichiarazione attestante sotto propria responsabilità il possesso e il mantenimento delle competenze, capacità, risorse e qualifiche professionali necessarie per l'attuazione dell'intervento, come anche di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento in oggetto e di averne tenuto conto ai fini della elaborazione della domanda di finanziamento.

- l'Avviso pubblico testé richiamato, stabilisce all'articolo 16, comma 2, che potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi contenuti all'Avviso stesso, ivi incluso il mancato rispetto di quanto assunto con sottoscrizione dell'atto d'Obblighi connesso alla accettazione del finanziamento;

Considerato che:

- in riferimento al fatto che i locali destinati all'intervento finanziato appaiono in uso e di recente ristrutturazione e che in essi appare svolgersi l'attività di "centro per eventi" condotta da *omissis*, impresa

con sede in *omissis*, p. IVA *omissis*, tra l'altro riconducibile allo stesso Beneficiario – come se ne deve dedurre dalla medesima partita IVA e dallo stesso sito web dell'attività ("*un progetto di omissis*") - il Beneficiario non ha fornito adeguati chiarimenti, limitandosi ad affermare che "*il bando prevedeva che l'erogazione potesse essere finalizzata anche al semplice "miglioramento" delle condizioni di locali già in uso; e questo è quello che è avvenuto nel caso di specie*";

- con riferimento alle incongruenze tecnico-amministrative relative alla destinazione d'uso del bene oggetto di intervento alla luce delle informazioni catastali (ove il bene risulta censito come categoria C2) e del titolo abilitativo che disciplina l'intervento ("*residenziale*") rispetto alle caratteristiche e finalità ammesse dall'intervento come anche alla forma di utilizzazione dell'immobile in questione attesa dall'intervento finanziato, l'interessato non ha fornito alcun riscontro nel merito e, anziché chiarire circa la destinazione d'uso del bene, adduce che si sarebbe trattato di "*un mero errore di caricamento del file, errore già corretto immediatamente, prima della ricezione della comunicazione sospensiva tramite invio di mail e pec integrativa, e successivamente mediante integrazione volontaria effettuata all'Ufficio Tecnico competente del Comune di omissis*", equivocando gli aspetti contestati con quelli riferiti ad un breve scambio intercorso via PEC con il referente tecnico del Beneficiario in data *omissis* (n. prot. *omissis*) ed inteso ad una mera rettifica degli identificativi catastali interessati dall'intervento, a seguito, appunto, di un errore materiale commesso dal Beneficiario in sede di domanda;

- con riferimento alle incongruenze tecnico-amministrative in relazione agli elaborati di progetto trasmessi e, nella specie, in relazione al fatto che il computo metrico riporta lavorazioni che non ricadono direttamente sulla porzione di bene nella disponibilità del Beneficiario come anche al fatto che alcune delle spese riportate all'interno del computo metrico estimativo appaiono incongruenti, per la loro entità, rispetto alla reale estensione della porzione di immobile oggetto di intervento (p. es. spese per 64 mq. di pavimento sopraelevato a fronte di una reale superficie della porzione oggetto di intervento di 24 mq.), l'interessato si è astenuto dal fornire alcun tipo di riscontro nel merito;

- con riferimento agli aspetti contestati in relazione alla inammissibilità dell'incarico per servizi di promozione, comunicazione, informazione all'impresa *omissis*, con sede in *omissis*, p. IVA *omissis*, per l'importo di Euro *omissis*0, alla ditta *omissis*, con sede in *omissis*, p. IVA *omissis*, per l'importo di Euro *omissis*, e dell'incarico al professionista *omissis*, p. IVA *omissis*, per l'importo di Euro *omissis*, il Beneficiario non ha fornito adeguato e preciso riscontro nel merito limitandosi ad affermare, in via del tutto generica, la conformità del proprio comportamento alle prescrizioni della procedura, senza fornire alcun elemento utile a dimostrare, in relazione a tali incarichi, l'asserita convenienza e congruità;

- con riferimento alla mancata trasmissione della presa d'atto della normativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 5), sottoscritta digitalmente dal Beneficiario, l'interessato non ha innovato al procedimento il documento richiesto;

- con riferimento alle ulteriori considerazioni dedotte dall'interessato, le stesse forniscono in modo evidente una lettura del tutto decontestualizzata di talune clausole e definizioni contenute all'Avviso pubblico, risultando, nel complesso e in definitiva, affette da genericità; e che, in particolare, la considerazione secondo cui "*il bando non segnalava che le situazioni indicate nella comunicazione di avvio del procedimento costituissero conflitto di interessi*" appare di per sé inconferente, data l'oggettiva impossibilità di una elencazione esaustiva di tutte le situazioni suscettibili di costituire conflitto di interesse e/o un interesse professionale confliggente;

- in merito alla disponibilità espressa dal Beneficiario "*a fornire nel contraddittorio con l'ufficio ogni informazione utile per dimostrare la piena adeguatezza (e, anzi, la convenienza, come detto) dei contratti e degli incarichi affidati e, comunque, a mettere in atto ogni iniziativa necessaria per risolvere ogni problematica*" al fine di "*riaggiornarci entro il 29/03/2024*", tale riscontro non può che ritenersi del tutto irrituale tenuto conto che il Beneficiario è stato posto nelle condizioni di fornire a codesti Uffici qualunque informazione ritenuta utile nel corso della fase a ciò deputata del presente procedimento, senza peraltro ravvisarsi, alla luce del quadro attuale, l'esigenza di ulteriori chiarimenti;

Ritenuto che:

- con riferimento al fatto che i luoghi interessati dall'intervento appaiono attualmente in perfetto stato manutentivo e pienamente fruibili, tant'è che in essi si svolge l'attività recettiva condotta da FARM 1861, come anche in merito alla riconducibilità di quest'ultima al soggetto beneficiario ("*un progetto di omissis*", come riporta lo stesso sito web del centro per eventi) non avendo l'interessato fornito adeguato riscontro, tale circostanza costituisce elemento di ambiguità a discapito della trasparenza e imparzialità della procedura nel suo insieme oltre a non essere rispondente a quanto dichiarato dal Beneficiario in fase di richiesta di finanziamento e ribadito nelle controdeduzioni ("*l'immobile in questione attualmente segue una fase avanzata di ristrutturazione, ma necessita di interventi su alcune porzioni onde renderlo fruibile alla collettività (ad es. camminamenti)*");

- con riferimento alle incongruenze tecnico-amministrative contestate, per come sopra, in relazione alla destinazione d'uso del bene oggetto d'intervento, in tanto le stesse debbono ritenersi tutt'ora attuali e persistenti in quanto, allo stato, l'interessato non ha fornito alcun elemento rilevante ai fini di un loro superamento o perlomeno utile a dirimere il citato contrasto alla luce delle specifiche finalità dell'intervento per come declinate dal Beneficiario in fase di ammissione al finanziamento - "*rendere possibile la fruizione al pubblico (...) grazie ad un intervento orientato alla conservazione ed all'ammodernamento, attraverso la creazione di uno spazio ad alto contenuto tecnologico e di innovazione (...) che rendano l'ambiente un luogo atto ad ospitare esperienze immersive (ad esempio: eventi culturali, didattici, educativi, etc.) legati al racconto della storia del cascinale*", come riportato all'interno della relazione descrittiva d'intervento di cui all'Allegato C alla domanda – in ciò contravvenendo all'obbligo di garantire la congruenza dei dati di progetto rispetto agli obiettivi e risultati attesi dall'intervento;

- con riferimento all'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori all'impresa *omissis*, con sede in *omissis*, p. IVA *omissis*, per un importo di Euro *omissis*, quest'ultimo deve ritenersi inammissibile in quanto non in linea con i principi UE in materia di sana gestione finanziaria e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, poiché connesso ad un rapporto di reciproca interdipendenza economica tra i soggetti coinvolti sussistente sulla base dei seguenti indicatori: i) dell'influenza esercitata sui contraenti da parte di *omissis*, amministratore unico della società affidataria e socio unico di *omissis*, p. IVA *omissis*, proprietaria del compendio immobiliare complessivamente oggetto di Progetto d'Ambito ed in parte concesso in locazione al Beneficiario; ii) del quadro complessivo delle procedure di affidamento espletate dal Beneficiario e dagli altri titolari degli interventi inquadrati nel Progetto d'Ambito in oggetto, ritenuto in contrasto coi summenzionati principi (*omissis*, conduttore del bene di proprietà di *omissis*, intestata a *omissis*, affida dietro corrispettivo economico i lavori di ristrutturazione del suddetto bene finanziati a valere sulla misura in oggetto alla ditta *omissis*, controllata dallo stesso *omissis*, remunerando al contempo quest'ultimo per la direzione dei lavori. Ciò potrebbe configurare un profitto materiale diretto e indiretto per *omissis*, quantomeno in termini di maggior risparmio di spesa, così come un'interesse economico-professionale idoneo ad influire sulla scelta del contraente e sull'esecuzione del contratto in questione);

- con riferimenti all'affidamento dell'incarico per la direzione dei lavori al professionista *omissis*, p. IVA *omissis*, per l'importo di Euro *omissis*, non essendo stati forniti elementi idonei a giustificare gli incarichi confliggenti, quest'ultimo deve ritenersi inammissibile in quanto non in linea con i principi UE in materia di sana gestione finanziaria e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, poiché connesso ad un rapporto di reciproca interdipendenza economica sussistente tra i soggetti coinvolti, per le medesime ragioni esposte in riferimento al coinvolgimento di *omissis* e *omissis*, come identificate poc'anzi;

- con riferimento all'affidamento dell'incarico all'impresa *omissis*, con sede in *omissis* p. IVA *omissis*, per l'importo di Euro *omissis*, non essendo stati forniti elementi idonei a giustificare l'incarico confliggente, quest'ultimo deve ritenersi inammissibile in quanto non in linea con i principi UE in materia di sana gestione finanziaria e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, poiché connesso ad un rapporto di cointeressenza che poggia sulla base dei seguenti indicatori: i) del fatto che entrambi risultano titolari di

interventi finanziati in relazione al medesimo progetto d'ambito; ii) del fatto che il Beneficiario possiede una quota pari al 10% del capitale sociale del soggetto affidatario; iii) del fatto che entrambi condividono gli stessi uffici e/o locali, in qualità di co-conduttori dell'immobile oggetto di intervento e di proprietà di *omissis*, come identificata poc'anzi; iv) alla luce del quadro complessivo degli affidamenti espletati all'interno del progetto d'ambito, ritenuto in conflitto coi summenzionati principi in quanto idoneo a configurare un inopportuno beneficio in favore di taluni soggetti coinvolti nella medesima procedura d'ambito;

- dal quadro complessivo delle procedure di affidamento espletate in relazione al medesimo Progetto d'ambito emerge, ad una visione unitaria, una chiara commistione di interessi tra i partecipanti alla procedura, sia alla luce degli affidamenti che coinvolgono anche reciprocamente i diversi Beneficiari degli interventi – *omissis*; *omissis*; *omissis* – che alla luce del coinvolgimento di *omissis*, come identificato sopra, nei termini di seguito esposti: i) in qualità di professionista incaricato della progettazione; ii) in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta affidataria dei lavori, *omissis*; iii) in virtù della titolarità esclusiva di *omissis*, persona giuridica beneficiaria di intervento inquadrato in Ambito allo stesso tempo proprietaria del compendio immobiliare complessivamente oggetto degli interventi inquadrati al Progetto d'Ambito in oggetto;

- con riferimento agli aspetti sopra evidenziati in relazione alle procedure di affidamento contestate al Beneficiario, gli stessi costituiscono indicatori sufficienti a dovere far presagire la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi e/o di un interesse professionale confliggente, che, come tale, il Beneficiario ha l'obbligo di notificare tempestivamente al Soggetto Attuatore, come prescritto al punto 3, lett. g) del Vademecum sopra richiamato.

Ritenuto come, non avendo l'interessato prodotto documenti, fornito elementi o evidenziato circostanze rilevanti al fine di superare le contestazioni di cui all'avviato procedimento di revoca, non si dispone di elementi ulteriori che possano dare luogo ad una rivalutazione delle ragioni già espresse.

Ritenuto altresì come le suesposte circostanze incidono notevolmente sulle tempistiche e modalità d'attuazione dell'intervento, per come delineate in sede di ammissione a finanziamento, condizionando il possesso da parte del Beneficiario dei requisiti e delle capacità professionali richieste dall'Avviso pubblico per l'attuazione dell'intervento.

In esito di quanto sopra rilevato, richiamato il contenuto e le motivazioni alla base della comunicazione di avvio del procedimento di revoca di cui in premessa, per come sopra ulteriormente circostanziate ed esposte, si ritiene pertanto necessario:

- procedere nei confronti di *omissis*, c. f. *omissis*, alla revoca del suddetto contributo di Euro *omissis* per le suindicate motivazioni, ai sensi dell'art. 16, punto 2, dell'Avviso pubblico richiamato in premessa;

- notificare all'indirizzo di *omissis*, come identificato sopra, le disposizioni di cui al presente provvedimento;

- rinviare ad un successivo provvedimento le registrazioni contabili conseguenti.

Dato atto che:

- il presente provvedimento non determina oneri per il bilancio regionale;

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. lgs. 33/2013 s. m. i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25

gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s. m. i.);
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s. m. i.);
- Legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (e s.m.i.);
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- D.G.R. n. 43-3529 del 09.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. Approvazione";
- D.G.R. 4-8114/2024/XI del 31.01.2024 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024;
- D.G.R. n. 3-4894 del 20.04.2022 "PNRR. M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Approvazione, ai sensi del DM 107/2022, indirizzi per Avviso Pubblico. Cap. spesa. n. 257670 288650 - 293750 (missione 5, programma 2)";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024 - "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- Determinazione Dirigenziale n. 52/A2002C/2022 del 21/04/2022 - "PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-4894 del 20/04/2022. Indizione della procedura di

raccolta delle candidature e approvazione Avviso pubblico per la selezione. Accertamento di Euro 3.949.512,00 sul capitolo 40150/2022 in esercizio provvisorio. Prenotazione di impegno di Euro 1.300.000,00 sul capitolo 257670/22, Euro 1.300.000,00 sul capitolo 288650/22 ed 1.349.512,00 sul capitolo 293750/22 in esercizio provvisorio";

- Determinazione Dirigenziale n. 239/A2002C/2022 del 20/10/2022 «PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale , Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell architettura e del paesaggio rurale - Avviso pubblico - Approvazione Verbali della Commissione di valutazione ed elenco delle domande ammissibili e non ammissibili al finanziamento»;

- Determinazione Dirigenziale n. 421/A2002C/2022 del 29/12/2022 "PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Assegnazione contributi a Persone Fisiche - Spesa di Euro 5.972.110,48 - registrazioni contabili definitive del Bilancio di previsione 2022-2024 - annualità 2023, 2024 e annotazione sull›annualità 2025;

- La deliberazione della Giunta regionale 12-8082/2024/XI DGR del 15 gennaio 2024 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2024, in attuazione della Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 35";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano, nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR [M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" approvato con DD 52/A2002C/2022 del 21/04/2022:

- di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, il contributo finanziario di € *omissis* assegnato con D.D. n. *omissis*del *omissis* a *omissis*, c. f. *omissis*- domanda n. *omissis* (CUP: *omissis*);

- di rinviare ad un successivo provvedimento le registrazioni contabili conseguenti;

- di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, l'Ing. Sandra Beltramo, il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 241;

Sarà cura di questo Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale – Musei e Siti UNESCO trasmettere con tempestività via PEC a *omissis*, per come identificata in premessa, la rappresentazione digitale della presente determinazione dirigenziale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s. m. i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), si dispone che la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

LA DIRIGENTE (A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO)
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo